

**PIANO COMUNALE
PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER RISTORO
ALL'APERTO**

(Deliberazione del Consiglio Comunale n.106 del 15.12.2008)

Oggetto - Il presente piano costituisce l'insieme delle norme amministrative e tecniche relative alle occupazioni di spazi, aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio per ristoro all'aperto delle attività di somministrazione.

**CAPO I
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

Art. 1 - Procedimento di rilascio di concessione suolo pubblico

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al presente piano devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo provvedimento concessorio costituente titolo per l'occupazione stessa.

Art. 2 - Domanda e contenuto della concessione

Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda alla competente Direzione Comunale che provvederà al rilascio della relativa concessione, previo esame della medesima domanda in apposita commissione il cui funzionamento e composizione è definito con atto della Giunta. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, senza la specifica autorizzazione o concessione.

La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

- generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- se la domanda è presentata da persona giuridica dovrà essere indicata la denominazione, sede sociale e il Codice Fiscale o Partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza e il Codice Fiscale del legale rappresentante;
- ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto;
- misura e consistenza dell'occupazione;
- tipologia dell'occupazione;
- durata e modalità d'uso dell'occupazione;
- dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente piano;
- espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione.

Alla domanda di concessione deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato:

- dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile;
- relazione tecnica descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, ecc.;
- planimetria in scala 1.2000 con indicazione del luogo di installazione dell'impianto;
- planimetria in scala 1/200 stato attuale e di progetto relativamente a tutto l'ambito unitario di riferimento della proposta di occupazione di suolo pubblico;
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove l'occupazione verrà collocata; le due fotografie, una panoramica e l'altra particolareggiata, dovranno avere formato minimo di cm. 10x15;
- disegni particolareggiati dei manufatti oggetto di concessione con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1.50;
- Rendering del manufatto contestualizzato;
- relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara il rispetto delle norme del piano comunale per l'occupazione di suolo pubblico per ristoro all'aperto e l'idoneità statica;
- certificazione dell'impianto elettrico in base alla vigente normativa;
- certificazione dell'impianto di riscaldamento in base alle norme per i locali pubblici.

Art. 3 - Durata della concessione

Le occupazioni per spazi di ristoro all'aperto di cui al presente piano sono temporanee e coincidenti con i periodi 15.03 - 15.11. e 16.11. - 14.03. Le chiusure stagionali, disciplinate ai sensi del successivo art. 24.3, possono però essere utilizzate in tutto il periodo fra il 1° ottobre ed il 30 aprile, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. sopra citato. Dette occupazioni temporanee, se ricorrenti e con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate con un unico provvedimento valido fino ad un massimo di tre annualità, salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per le motivazioni di cui all'art. 7 del presente piano. Alla scadenza della concessione resta ferma la possibilità di chiederne il rinnovo ai sensi del successivo art. 10.

Art. 4 - Rilascio della concessione

Il provvedimento concessorio è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro pagamento se dovuto del canone di concessione spazi ed aree pubbliche di cui al vigente piano.

Art. 5 - Obblighi del titolare del provvedimento

Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

- limitare l'occupazione alle aree concessionate;

- non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo già ottenuto prima della scadenza ai sensi dell'art. 10 del presente piano;
- utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuativamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante;
- alla scadenza della concessione l'occupazione dovrà essere integralmente rimossa ed il suolo restituito nel pristino stato;
- non dovrà essere arrecato alcun danno al selciato e l'occupazione dovrà essere realizzata in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. relativi a sottoservizi esistenti. Dovrà inoltre essere prestata particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
- dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
- dovrà essere pagato il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, previsto dalla vigente regolamentazione comunale;
- la concessione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione e sempre ostensibile nel luogo ove è esercitata l'attività ad ogni richiesta dell'organo di controllo;
- comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici del titolare o comunicazioni di (trasferimento) subingresso dell'attività.

Art. 6 - Impatto acustico

Nel rispetto delle disposizioni previste nel "regolamento attività rumorose" il titolare della concessione di suolo pubblico (senza attività musicale) dovrà:

- nel caso che l'attività dell'esercizio cessi entro le ore 22,00 darne esplicita dichiarazione scritta;
- nel caso che l'attività dell'esercizio si protragga oltre le ore 22,00 presentare in duplice copia al momento della richiesta "valutazione previsionale di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6 della Legge 447 del 1995, al fine dell'ottenimento del nulla osta da parte della Direzione Ambiente.

Art. 7 - Revoca o sospensione della concessione

L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento concessorio può essere sospesa per gravi ragioni, per sopravvenute variazioni ambientali, di traffico e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse, per il tempo strettamente necessario all'Amministrazione Comunale. Il termine della sospensione dovrà essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il provvedimento concessorio può essere revocato da

parte dell'Amministrazione Comunale e la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.

L'espresso provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e prevederà un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino stato dei luoghi; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 13 comma 5 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) "l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di 3 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del Canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite".

Art. 8 - Rinuncia all'occupazione

Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta alla Direzione che a suo tempo ha rilasciato il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione.

Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, alla Direzione competente, il provvedimento originale.

Art. 9 - Decadenza della concessione

Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento, dichiarata dalla Direzione che a suo tempo ha rilasciato l'atto concessorio, previa comunicazione di avvio di procedimento amministrativo, nel rispetto della normativa vigente, nei seguenti casi:

- trasformazione dell'occupazione, senza la prescritta autorizzazione, con caratteristiche tali da compromettere gli aspetti estetico-ambientali della zona, in violazione delle norme tecniche di cui al Capo II;
- inadempimento al divieto di ampliamento della superficie concessa e alla mancata ottemperanza al provvedimento dell'Amministrazione Comunale alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- venir meno dei requisiti previsti dalla Legge o dai regolamenti vigenti.

Il titolare della concessione dichiarata decaduta, dovrà procedere nei termini indicati nel provvedimento di decadenza, a rimuovere l'occupazione con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza a tale rimozione l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

In caso di decadenza del provvedimento concessorio non è ammesso in capo al titolare dell'atto decaduto, il rinnovo della concessione per 1 anno. La decadenza non dà diritto al rimborso del canone eventualmente sostenuto.

Art. 10 - Rinnovo della concessione

- Il titolare dell'atto di concessione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo con apposita domanda scritta alla Direzione Comunale competente evidenziando gli estremi della originaria concessione;
- la domanda di cui al comma precedente dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza;
- la concessione verrà rinnovata con il rilascio di un nuovo provvedimento;
- sono soggette a rinnovo quelle occupazioni analoghe a quelle concesse nell'atto scaduto. Per eventuali variazioni dovrà essere presentata nuova richiesta secondo le disposizioni del precedente art. 2 del presente piano.

La cattiva manutenzione dei manufatti collocati su suolo pubblico prevede come sanzione il mancato rinnovo della concessione.

Art. 11 - Occupazioni abusive

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta concessione o in eccedenza a quanto concesso, sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattasi oltre i termini stabiliti.

Le sopra citate occupazioni abusive devono essere immediatamente rimosse con conseguente rimessa in pristino dello stato luoghi a cura del titolare dell'occupazione. L'Amministrazione Comunale provvederà, nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo, ad ordinare l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

Art. 12 - Sanzioni

Nel caso di inadempimento alle norme contenute nel presente piano, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00.

Art. 13 - Applicazione del canone

Le occupazioni disciplinate nel presente piano sono soggette al pagamento del canone ed alle disposizioni a questo connesse, previste dalla Delibera Consiliare n° 73 del 24.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II NORME TECNICHE

Art. 14 - Campo di applicazione e finalità

Il campo di applicazione del piano per l'occupazione del suolo pubblico al servizio delle attività commerciali riguarda l'intero territorio del Comune di Firenze e si estende a tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande in possesso dei requisiti stabiliti dal Piano comunale della funzione di somministrazione, approvato dal C.C. in data 24.07.2008, ai sensi dell'art. 42 - bis del Codice Regionale del Commercio (L.R. 28/2005 integrata e modificata dalla L.R. 34/2007).

Al fine e per gli effetti del presente piano, per occupazioni temporanee di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto (*déhors*), s'intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù d'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso delle attività. Le presenti norme determinano i criteri per l'inserimento ambientale dei *déhors* e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento.

Art. 15 - Attuazione del Piano

Considerata la complessità del tessuto urbano della città e i diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici, il Piano – attraverso la tav. 1 e 2 e gli allegati che ne fanno parte integrante – individua una classificazione sulla base della seguente struttura del territorio comunale:

1. la zona "A" del territorio comunale individuata nel piano strutturale come Ambito denso con assetti storici dominanti con l'aggiunta di Viale Giannotti e Viale Europa.

All'interno della zona A sono individuate le seguenti aree:

- ambiti unitari soggetti a piano attuativo facoltativo;
- ambiti unitari soggetti a piano attuativo obbligatorio;
- aree soggette a divieto assoluto d'occupazione di suolo pubblico;

2. aree del territorio comunale esterne alla zona A.

Art. 16 - Ambiti unitari

Nella zona A, per la sua rilevanza storica e culturale nonché per la presenza di un numero rilevante di occupazioni, ogni singola strada e

piazza è classificata come ambito unitario dove le occupazioni dovranno presentare caratteristiche di omogeneità e unitarietà.

Negli ambiti unitari il piano si attua anche con Piano particolareggiato relativo ad uno o più ambiti unitari che definisca l'aspetto armonico tra le occupazioni e tra i *déhors* ed il contesto urbano anche in deroga alle presenti norme tecniche eccezion fatta per quanto riguarda i materiali consentiti per le chiusure stagionali.

Il Piano particolareggiato è redatto come piano attuativo può essere di iniziativa pubblica o privata.

Il Piano di iniziativa privata può essere proposto da uno o più titolari di occupazioni o da coloro che intendono richiedere le occupazioni nell'ambito unitario.

Il Piano particolareggiato dell'Ambito unitario sarà approvato dalla Giunta comunale previo parere tecnico favorevole degli uffici competenti.

Gli ambiti unitari sono divisi in:

- ambiti unitari soggetti a piano attuativo facoltativo;
- ambiti unitari soggetti a piano attuativo obbligatorio.

16.1 - Ambiti unitari soggetti a piano attuativo facoltativo;

Nella zona A esclusi gli ambiti di cui al comma successivo, le singole strade e piazze sono considerate ognuna un ambito urbano con caratteristiche formali ed ambientali unitarie. Per ognuno di questi ambiti è facoltativo la redazione di un piano particolareggiato che può essere di iniziativa pubblica o privata.

16.2 - Ambiti unitari soggetti a piano attuativo obbligatorio;

Il piano particolareggiato è obbligatorio ogni qualvolta l'amministrazione provveda alla realizzazione di un intervento di riqualificazione dell'intero spazio pubblico dell'ambito unitario;

Il piano particolareggiato è comunque obbligatorio nelle seguenti aree:

- Piazza Duomo - Piazza San Giovanni
- Piazza del mercato centrale
- Piazza Repubblica (della)
- Piazza Santa Croce
- Piazza Santa Maria Novella
- Piazza Santo Spirito
- Piazza Signoria (della) - Via Vacchereccia

Art. 17 - Aree soggette a divieto assoluto d'occupazione di suolo pubblico

Nell'ambito del tessuto cittadino sono state rilevate delle aree all'interno delle quali non è prevista alcuna occupazione di suolo pubblico. L'importanza di alcuni assi viari di notevole interesse storico-artistico ed ambientale, ed al contempo l'impossibilità strutturale di alcuni spazi (carreggiate di ridotte dimensioni, corsie a

traffico intenso, ecc.) hanno determinato le seguenti zone dove non è consentita l'occupazione del suolo pubblico:

- Borgo Albizi (degli) dal n. 26/r (lato sinistro) al n. 40/r (lato destro)
- Piazza Antinori (degli)
- Piazza de' Frescobaldi
- Piazza de' Rucellai
- Piazza Santa Trinita
- Piazzale Uffizi (degli)
- Ponte Vecchio
- Via dell'Agnolo (da viale Giovine Italia a Borgo Allegri)
- Via Calimala (di)
- Via Calzaiuoli (dè)
- Via Corso (del)
- Via Guicciardini
- Via Maggio
- Via Martelli
- Via Por Santa Maria
- Via Proconsolo (del)
- Via Roma
- Via Speciali (degli)
- Via Strozzi (degli)
- Via Tornabuoni
- Via Vigna Nuova (della)

Art. 18 - Aree soggette ad occupazione di suolo pubblico

Negli altri spazi pubblici della zona A non ricompresi in quelli di cui agli artt. 16 e 17, le singole occupazioni si atterranno al presente piano.

Art. 19 - Aree del territorio comunale esterne alla zona A

Nelle altre aree del territorio comunale sono consentite le occupazioni nel rispetto delle norme del presente piano.

Art. 20 - Caratteristiche generali delle occupazioni

20.1 - Larghezza dell'occupazione (allegato a)

Le occupazioni devono essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale stessa ed avere lunghezza pari alla lunghezza dei locali interni dell'attività direttamente prospicienti la facciata.

È possibile occupare una maggiore area antistante nei seguenti casi:

- quando il tratto di facciata prospiciente l'occupazione non presenti altre aperture al piano terra (porte e finestre) o accessi, oltre quella dell'esercizio commerciale;
- quando il tratto di facciata prospiciente l'occupazione presenti altre aperture private e/o commerciali. In tal caso, previa autorizzazione delle attività commerciali o dei privati frontisti, si potrà estendere l'occupazione nella zona antistante gli stessi; sempre che il

marciapiede abbia una larghezza minima pari a ml. 1,50 (in assenza di marciapiede sarà considerata una fascia di rispetto pari a ml. 1,50 dall'edificio).

La lunghezza massima consentita è in ogni caso pari a ml. 12,00. Sono consentite deroghe a questo limite esclusivamente nel caso che l'occupazione venga a trovarsi davanti agli sporti del concessionario.

20.2 - Distanze (*allegato b1-b2*)

La distanza minima tra il limite dell'occupazione e l'apertura più vicina deve essere pari a ml. 0,75;

le occupazioni che siano adiacenti un incrocio carrabile devono mantenere una distanza minima tra l'occupazione stessa e l'incrocio pari a ml. 5,00 e non deve essere d'ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli. In zona pedonale i singoli casi verranno valutati previo parere delle Commissioni competenti;

le occupazioni devono mantenere una distanza dalle attrezzature ed arredi pubblici maggiore di ml. 1,50;

le occupazioni devono mantenere una distanza da altre occupazioni contigue pari almeno a ml. 1,50, o porsi in aderenza.

20.3 - Manutenzione e sicurezza

I manufatti collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione in modo da garantire un ottimo risultato estetico e la sicurezza e l'incolumità delle persone;

i manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti;

i manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate ecc., tali da costituire fonte di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili e, come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

20.4 - Pubblicità

Ferme restando le norme del P.G.I.P. (Piano generale degli impianti pubblicitari), la pubblicità è vietata su tutti gli elementi costituenti l'occupazione;

Nei soli elementi dividenti di cui all'art. 24.3 potrà essere riportato su ciascun manufatto il nome o il logo dell'esercizio, purché non luminoso né illuminato e di dimensione non superiore a cmq. 600.

Art. 21 - Caratteristiche specifiche delle occupazioni rispetto all'uso prevalente dello spazio pubblico occupato

Le superfici delle aree oggetto delle occupazioni sono suddivise secondo le modalità d'uso prevalente e la relativa classificazione riferibile anche al codice della strada in:

- aree pedonali
- aree carrabili in genere
- controviali
- portici e percorsi pedonali coperti.

21.1 - Aree pedonali (*allegato c1-c2*)

Nelle aree pedonali le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle seguenti norme:

- le occupazioni devono lasciare libera una corsia carrabile per i mezzi di servizio e di soccorso e per il passeggio pedonale maggiore o uguale a ml. 3,50;
- le occupazioni devono collocarsi a ridosso dell'edificio; ove non fosse possibile deve essere lasciato una distanza tra l'edificio e l'occupazione maggiore o uguale a ml. 1,50;
- nelle piazze e slarghi pedonali la profondità massima della occupazione potrà essere pari a ml. 6,00 coperti;
- nelle strade pedonali la profondità massima dell'occupazione posta a ridosso dell'edificio, sarà pari a ml. 3,00.

Nel caso invece che l'occupazione non sia posta a ridosso dell'edificio lasciando una distanza tra l'edificio e l'occupazione maggiore o uguale a ml. 1,50, la profondità massima dell'occupazione avrà una dimensione massima di ml. 2,00.

21.2 - Aree carrabili (*allegato c3*)

Ferme restando le norme della sicurezza stradale e quanto prescritto dal P.G.T.U. (Piano Generale del Traffico Urbano), occorrerà adeguarsi ad alcuni criteri di collocazione:

- non è consentito installare occupazioni o parti di essa su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- non sono consentite occupazioni a cavallo del marciapiede;
- in ottemperanza all'art. 20 del C.d.S. e alla normativa in materia di barriere architettoniche, nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1,50 m.;
- l'area occupata non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;
- sono ammesse quelle occupazioni che vanno ad occupare zone destinate a parcheggio, e che variano quindi in profondità in relazione alla disposizione degli stalli (ml. 2,00 per la sosta in linea, ml. 4,00 per la sosta a pettine).

21.3 - Controviali (*allegato c3*)

Per controviale si intende la parte di sede stradale compresa tra il limite della carreggiata centrale e l'edificio.

Quando il controviale ospita una percorrenza veicolare valgono le regole delle strade carrabili.

Quando il controviale è adibito a marciapiede, pista ciclabile, area a parcheggio ed è diviso dalla carreggiata centrale da una fila di alberi, le occupazioni sono ammesse alle seguenti condizioni:

- previa riprofilatura dell'area di pertinenza degli alberi;
- se ubicate tra il limite del marciapiede di profondità almeno pari o maggiore di ml. 1,50 e la pertinenza degli alberi o della pista ciclabile.

21.4 - Portici e percorsi pedonali coperti

Nei portici ed in generale nei percorsi pedonali coperti non sono ammessi elementi ombreggianti, dividenti e sollevanti, ma solamente sedie e tavolini;

La profondità massima consentita è uguale alla metà della profondità (luce netta) del portico, lasciando comunque sempre un passaggio pedonale utile minimo di 2 m.

Art. 22 - Caratteristiche specifiche degli elementi costituenti l'occupazione

Le caratteristiche formali e dimensionali degli elementi costituenti le occupazioni di suolo pubblico sono normate e suddivise in tipologie e colori. Fa parte integrante di queste norme, l'abaco delle soluzioni conformi. Le altezze dei manufatti si considerano sempre, quando non diversamente indicato, dalla quota di calpestio della pedana o dalla media delle quote massime e minime della pavimentazione utilizzata nell'occupazione.

Le tipologie sono:

- elementi ombreggianti
- elementi dividenti
- elementi sollevanti
- elementi illuminanti
- sedie e tavoli
- irradiator di calore e posacenere.

Art. 23 - Elementi ombreggianti

Nell'uso degli elementi ombreggianti è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Gli elementi ombreggianti consentiti sono quattro: gli ombrelloni, le tende, le strutture semirigide e i gazebo.

23.1 - Ombrelloni (*allegato d1*)

Gli ombrelloni devono avere forma quadrata o rettangolare con lato minimo di ml. 2,5 e massimo di ml. 4,00 e un'altezza minima, compresa tra il piano di calpestio ed il punto più basso del telo ombreggiante, pari a ml. 2,10;

Gli ombrelloni hanno struttura in legno, munita di piastra di base quadrata di lato variabile fra ml. 0,60 e 0,70, realizzata in lamiera d'acciaio e con telo ombreggiante in tessuto impermeabile.

23.2 - Tende (*allegato d2*)

Ferme restando le norme del Regolamento edilizio che regolano gli elementi di protezione dal sole, le tende che servono a coprire spazi di ristoro all'aperto, sempre con altezza minima consentita pari a ml. 2,10, possono avere il punto di aggancio sull'edificio anche all'esterno del foro vetrina. Le tende sono di due tipi, a pantalera ed a braccio:

- le tende a pantalera sono costituite da uno o più teli retraibili di cotone impermeabili privi di mantovana, azionate da una struttura in acciaio, privi di punti d'appoggio al suolo;
- le tende a braccio devono essere costituite da un telo retraibile di cotone impermeabile privo di mantovana.

23.3 - Strutture semirigide (*allegato d3*)

Le strutture semirigide devono avere le seguenti caratteristiche:

- altezza massima in gronda di ml. 2,20;
- altezza massima in colmo di ml. 2,70 per una profondità di ml. 2,00, mentre di ml. 3,30 per la profondità di ml. 4,00;
- struttura rigida con montanti perimetrali in profilati d'acciaio;
- copertura con telo di cotone impermeabile o PVC, vetro di sicurezza, lamiera di corten trattato o rame secondo un'unica falda inclinata;
- gli elementi verticali avranno interasse non minore di ml. 2,00.

23.4 - Gazebo (*allegato d4*)

Le strutture a gazebo devono avere le seguenti caratteristiche:

- altezza massima in gronda di ml. 2,20 e massima in colmo di ml. 3,30 dal piano di calpestio;
- avranno una copertura a padiglione con telo impermeabile;
- avranno struttura rigida con montanti perimetrali in profilati d'acciaio;
- presenteranno la linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario;
- saranno posizionabili solo nelle aree esterne alla zona A.

Art. 24 - Elementi dividenti

Gli elementi dividenti sono:

- le ringhiere
- i paraventi
- le chiusure stagionali

Non sono ammessi fioriere o vasi.

24.1 - Ringhiere

Le recinzioni sono costituite da telai filiformi in acciaio della sezione massima di mm. 30x30 ed avranno altezza massima di ml. 0,90. Le recinzioni saranno collocate sul limite dell'occupazione permessa. Il fissaggio a terra è assicurato da flange in acciaio del diametro di cm. 10 oppure saranno ancorati alla pedana dove essa sia consentita.

Gli elementi verticali avranno interasse non minore di ml. 1,00.

24.2 - Paraventi

I paraventi devono avere le seguenti caratteristiche:

- avranno altezza di ml. 1,50;
- devono essere realizzati nella parte bassa (ml. 0,90) in vetro di sicurezza o lamiera d'acciaio liscia, mentre solo in vetro di sicurezza per la parte restante.

24.3 - Chiusure stagionali

Le chiusure stagionali devono avere le seguenti caratteristiche:

- siano disposte solo su tre lati e con il quarto lato aperto verso l'attività. Sul quarto lato potrà essere installato un paravento avente altezza massima non superiore a ml. 0,90. Sopra tale paravento

può essere montata una tendina retrattile verticale in cotone impermeabilizzato. In ogni caso durante l'apertura dell'attività dovrà essere lasciato aperto il varco di accesso.

Tale varco potrà essere chiuso esclusivamente al termine dell'attività di lavoro giornaliera al fine di mettere in sicurezza l'impianto e gli arredi;

- siano in abbinamento con le strutture semirigide di cui all'art. 23.3 con pannelli scorrevoli in vetro di sicurezza;
- siano in abbinamento con i gazebo di cui all'art. 23.4 con rotolanti in pvc trasparente e guide laterali o pannelli scorrevoli in vetro di sicurezza.

Art. 25 - Elementi sollevanti

Gli elementi sollevanti sono costituiti da pedane con struttura in acciaio e pavimentazione in legno o pietra grigia. L'orditura principale a vista è costituita da telai in tubolare di acciaio della sezione massima di mm. 30x30. Nelle piazze e strade pavimentate in pietra è proibita la collocazione di pedane, teli o tappeti di qualsiasi genere in modo da mantenere la pavimentazione a vista;

Nel caso di pavimentazione dissestata o per particolari esigenze o dislivelli potrà essere inserita una pedana da collocarsi esclusivamente al di sotto degli elementi ombreggianti.

Art. 26 - Elementi illuminanti

Non sono ammessi globi illuminanti né fili illuminanti, di nessun tipo, genere e dimensione, sia su palo che appesi, o luci al neon. La luce emessa deve essere necessariamente bianca.

Art. 27 - Sedute e tavolini

Non sono ammessi tavoli e sedute in plastica comune né panche di alcun genere o materiale.

Sono altresì consentiti divanetti purché come le sedute ed i tavoli costituiscano arredi singoli e non inglobati nella struttura del manufatto;

I colori dovranno essere in armonia con quelli previsti dal successivo art.29.

Art. 28 - Elementi riscaldanti, rinfrescanti e portacenere

Gli irradiator di calore, i ventilatori e i nebulizzatori d'acqua sono ammessi soltanto nelle occupazioni con strutture semirigide e gazebo e devono essere di uno dei colori indicati al successivo art. 29. Tutti i locali devono provvedere a collocare nell'area di pertinenza dell'attività almeno 1 portacenere ad uso pubblico.

Art. 29 - Colori

I colori sono:

- ecrù
- grigio ghisa
- grigio-verde (bronzo)
- naturali.

29.1 - Ecrù

Il color ecrù è consentito esclusivamente nei teli di copertura dei corpi ombreggianti e nei divanetti.

29.2 - Grigio ghisa

In grigio ghisa opaco, sono previste tutte le parti in acciaio delle strutture ombreggianti, delle piastre di sostegno degli ombrelloni, degli elementi dividenti e delle strutture tubolari in genere che concorrono alla realizzazione di pedane e recinzioni.

29.3 - Grigio-verde (bronzo)

In grigio-verde opaco, sono previste tutte le parti in acciaio delle strutture ombreggianti, delle piastre di sostegno degli ombrelloni, degli elementi dividenti e delle strutture tubolari in genere che concorrono alla realizzazione di pedane e recinzioni.

29.4 - Naturali

Rimangono al naturale quei materiali di particolare pregio e che acquistano valore estetico con l'invecchiamento e quindi il legno, l'ottone e l'acciaio inox ed il corten.

Art. 30 - Norma transitoria e tempi di attuazione della disciplina regolamentare.

Per l'adeguamento delle strutture esistenti al presente Piano, si prevede un periodo di tempo per la messa a norma fino al 15.11.2009. Per gli ambiti unitari "obbligatori" di cui all'art. 16.2 il periodo di tempo per la messa a norma è di 12 mesi a partire dall'entrata in vigore del presente Piano;

I criteri per il rilascio delle concessioni per il periodo 1.04.2009 - 15.11.2009 verranno stabiliti dalla Giunta con apposito provvedimento.